



# STATUTI

## I. NOME / SEDE / SCOPO

### Art. 1 Nome

Con il nome di

Società delle/dei Capi di Polizia delle Città Svizzere	(SCPCS)
Société des Chef(fe)s de Police des Villes de Suisse	(SCPVS)
Schweizerische Vereinigung Städtischer Polizeichefs/-chefinnen	(SVSP)

è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del CCS.

### Art. 2 Sede

La sede della SCPCS è fissata presso il luogo di servizio della Presidenza. In caso di Co-Presidenza, la stessa dovrà venir definita.

### Art. 3 Scopo

La Società delle/dei Capi di Polizia delle Città Svizzere ha come scopo:

- la promozione della collaborazione e lo scambio di esperienze nell'ambito della sicurezza urbana.
- l'elaborazione di proposte tendenti a risolvere problemi comuni.
- la salvaguardia di interessi comuni nei confronti delle autorità, delle organizzazioni e del pubblico.
- l'informazione dei suoi membri.
- l'istituzione di contatti camerateschi.

## II. MEMBRI

### Art. 4 Membri attivi

Possono essere ammessi alla SCPCS in qualità di membri attivi:

- I comandi di polizia, rappresentati dai rispettivi comandanti o capi di polizia.
- Capi/cape e gli/le ufficiali di organizzazioni di polizia urbana delle polizie cantonali.
- Ufficiali dei corpi di polizia delle città e dei comuni.
- Il/la comandante di polizia rispettivamente il/la capo/a di polizia deve ricoprire il grado di ufficiale o di sottufficiale superiore ed essere subordinato direttamente a un membro dell'esecutivo o ad un/a comandante della polizia cantonale.
- I titoli di ispettore/trice, commissario/a di polizia, ecc. sono considerati equivalenti ad un grado di polizia.
- Il corpo di polizia di cui fa parte il/la collaboratore/trice deve, oltre allo svolgimento dei compiti di polizia locale e stradale, essere responsabile del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza.
- Il corpo di polizia di cui fa parte il/la candidato/a deve essere strutturato gerarchicamente ed essere composto da un minimo di cinque agenti di polizia subordinati aventi una formazione di polizia di base ed essere armati.
- Su proposta del Comitato, l'Assemblea può ammettere quali membri attivi importanti esponenti o dirigenti di organizzazioni attive nel campo della polizia.

Le domande d'ammissione devono essere inviate nella forma scritta alla Presidenza almeno un mese prima dell'Assemblea generale.

Il Comitato verifica se le condizioni d'ammissione sono adempiute. Accetta provvisoriamente la domanda e la sottopone all'Assemblea generale. Il/la nuovo/a socio/a ha diritto di voto dal momento dell'ammissione da parte dell'Assemblea generale e versa la quota associativa a partire dal nuovo anno di esercizio.

#### **Art. 5 Membri onorari**

Un membro che si è particolarmente distinto per la SCPCS può essere designato membro onorario dall'Assemblea generale.

I membri onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale. Essi godono degli stessi diritti dei membri attivi, rispettivamente dei membri liberi (dopo il loro pensionamento).

#### **Art. 6 Membri liberi**

Un membro può richiedere di essere nominato in qualità di membro libero al momento del suo pensionamento.

Se lo stesso non la richiede o se la sua candidatura non viene accettata, perde la qualità di membro.

I membri liberi hanno diritto di voto consultivo all'Assemblea generale. Essi sono assoggettati al pagamento di 1/5 della tassa annuale corrisposta dai membri attivi.

#### **Art. 7 Cessazione della qualità di membro**

La qualità di membro cessa in caso di morte, di dimissioni, di esclusione o nel caso in cui i presupposti di cui all'art. 4 non siano più adempiuti. Non è previsto il rimborso delle quote associative già versate.

### **III. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

#### **Art. 8 Gli organi**

Gli organi della SCPCS sono:

- a. L'Assemblea generale
- b. Il Comitato
- c. La giornata specialistica
- d. I Revisori/e contabili

#### **Art. 9 L'Assemblea generale**

L'Assemblea generale (AG) costituisce l'organo superiore della SCPCS. Di regola si riunisce una volta all'anno. All'Assemblea generale compete:

- a. la nomina della Presidenza e dei membri di Comitato
- b. la nomina dei/delle revisori/e contabili
- c. la nomina dei membri delle Commissioni
- d. l'approvazione del verbale dell'Assemblea generale precedente
- e. l'accettazione del rapporto annuale della Presidenza e dei membri delle Commissioni
- f. l'approvazione dei conti annuali della SCPCS e delle Commissioni
- g. l'ammissione e l'esclusione dei membri
- h. la nomina dei membri onorari e dei membri liberi
- i. l'accettazione dei conti preventivi e la fissazione della tassa annuale
- j. la modifica degli statuti
- k. la decisione di proposte
- l. la decisione dello scioglimento della SCPCS e la decisione sulla destinazione del patrimonio dell'associazione
- m. la designazione della data e del luogo della successiva AG

### **Art. 10 Preparazione dell'Assemblea generale**

Le proposte di trattando per l'AG devono essere indirizzate nella forma scritta alla Presidenza al più tardi quattro settimane prima dell'Assemblea generale.

La convocazione dell'AG e l'ordine del giorno devono essere trasmessi ai membri al più tardi due settimane prima dell'Assemblea generale.

### **Art. 11 Delibere**

Ogni socio/a dispone di al massimo un voto. Le delibere sono prese a maggioranza dei membri presenti.

Il voto ha luogo per alzata di mano, a meno che l'AG non decida diversamente.

In caso di parità dei voti, fa stato quello della Presidenza. In caso di Co-Presidenza, è decisivo il voto della persona che è responsabile della gestione dell'Assemblea generale.

Decisioni prese per iscritto (decisioni circolari) sono ammesse quando almeno la metà di tutti i soci accetta o rifiuta l'oggetto in votazione.

### **Art. 12 Comitato**

1. Il Comitato, è composto dalla Presidenza e da al massimo altri nove membri, in rappresentanza delle diverse regioni e lingue nazionali.
2. La Presidenza è composta da un/a Presidente oppure da una Co-Presidenza.
3. In caso di Co-Presidenza, essi si dividono le competenze e ne informano il Comitato. Il voto decisivo in una riunione spetta alla persona che la dirige. In caso di dimissioni o di impedimento permanente di uno dei due Presidenti, si procederà a una nuova elezione della Presidenza o della persona dimissionaria.
4. Un membro della Presidenza deve essere eletto come rappresentante nel Consiglio della CCPCS (Conferenza dei Comandanti delle Polizie Cantionali Svizzere) tra i comandanti dei seguenti corpi di polizia: Losanna, Lugano, San Gallo, Winterthur, Zurigo.
5. La durata del mandato della Presidenza e dei membri del Comitato è di norma di tre anni. Gli stessi sono rieleggibili.
6. La maggioranza del Comitato deve essere composto da comandanti o capi/e di polizia.
7. Il Comitato si costituisce al suo interno.

### **Art. 13 Competenze del Comitato**

Al Comitato compete:

- a. la gestione corrente
- b. la rappresentanza della SCPCS verso terzi
- c. la preparazione e la conduzione dell'AG
- d. l'esecuzione delle delibere dell'AG
- e. l'organizzazione della giornata specialistica
- f. allestisce un regolamento per disciplinare i processi interni della SCPCS
- g. decide la sede della SCPCS in caso di Co-Presidenza

### **Art. 14 Giornata specialistica**

Alla giornata specialistica vengono trattati importanti temi di esclusiva o preponderante competenza dei/delle comandanti di polizia, rispettivamente dei/delle capi/e di polizia, quali:

- le discussioni concernenti le strutture, l'organizzazione e le competenze di polizia nelle città
- la trattazione di attuali problemi di polizia
- i preavvisi da parte delle Diretrici e dei Direttori di Sicurezza delle Città Svizzere (CDDSCS), così come di altre organizzazione o autorità.

Di regola, la giornata specialistica viene organizzata una volta all'anno dal Comitato, in occasione dell'AG. Sono applicabili per analogia i disposti di cui all'art. 10.

#### **Art. 15 Revisori/e dei conti**

L'AG nomina due revisori/e dei conti e un/a supplente per la durata di tre anni.

### **IV. COMMISSIONI**

#### **Art. 16 Membri di commissioni**

L'AG designa, fra i suoi soci, i membri di commissioni nelle quali la società è rappresentata e ciò per una durata di tre anni. I membri sono rieleggibili.

Unicamente i/le comandanti, rispettivamente i capi/e di polizia, possono essere eletti in commissioni, nelle quali la Conferenza dei Comandanti di Polizia cantonali svizzere (CCPCS) e la SCPCS hanno diritto ad essere rappresentati alla pari.

Il Comitato provvede a sostituire provvisoriamente i posti vacanti.

### **V. SCIoglimento DELLA SCPCS**

#### **Art. 17 Scioglimento / Destinazione del patrimonio dell'Associazione**

Per lo scioglimento della SCPCS deve essere convocata una AG straordinaria. La decisione di scioglimento deve essere ratificata da almeno i 4/5 dei membri presenti.

In caso di scioglimento della SCPCS, l'AG straordinaria decide sulla destinazione del patrimonio della società.

### **VI. DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 18 Disposizioni finali**


Per la regolamentazione di ulteriori aspetti societari si applicano gli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

I presenti statuti sostituiscono ed annullano quelli del 10 maggio 2019.

Adottati dall'Assemblea generale del 12 settembre 2024.

SOCIETÀ DELLE/DEI CAPI DELLA POLIZIA DELLE CITTÀ SVIZZERE

Il Co-Presidente



Comandante Roberto Torrente

Il Co-Presidente



Comandante Ralph Hurni